



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CASTALDI, AIROLA e BOTTICI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2017**

Disposizioni per il sostegno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che contiene misure economiche urgenti per il sostegno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, propone interventi e contenuti che non si pongono in alternativa a quelli elaborati in altri disegni di legge analoghi, di cui sono condizionali ispirazione e finalità e di cui sono state recepite parti significative e qualificanti.

Al contrario, le disposizioni del presente disegno di legge vanno intese in senso prevalentemente complementare e, in alcuni casi, aggiuntivo, al fine di offrire una più immediata e stringente copertura economica agli interventi previsti, nonché di predisporre specifiche e tempestive misure a fronte di altrettanto specifiche richieste provenienti dal mondo dei piccoli comuni.

Negli ultimi tempi, i comuni hanno partecipato più di altri comparti al risanamento della finanza pubblica. Le conseguenze che ne sono derivate, unite a debolezze strutturali antiche, hanno creato nei territori comunali serie difficoltà per i tagli ai trasferimenti, per la non ancora completa compensazione dell'IMU è sulla prima casa, nonché per i tagli al fondo delle politiche sociali. La situazione è critica ed è ben delineata nel rapporto redatto dall'Istituto per la finanza e l'economia locale, da cui appare chiaro che la crisi evidenzia una crescente fascia di povertà e, quindi, una maggior richiesta ai comuni di sussidi ed una maggiore spesa proprio rivolta al sociale.

I comuni interessati dal presente provvedimento sono circa 5.772, pari al 71,2 per cento dei comuni italiani, per complessivi 10.475.249 abitanti, pari al 17,9 per cento della popolazione.

Riteniamo inoltre che la tutela di una armonica distribuzione della popolazione sul territorio nazionale è una ricchezza insediativa che rappresenta una peculiarità del nostro sistema sociale e culturale, ma soprattutto una certezza nella valorizzazione del territorio e un'opportunità di sviluppo economico.

Nella competitività territoriale non esistono aree cronicamente deboli, ma soltanto aree non messe in condizione di competere e dunque costrette a tenere soffocate le proprie potenzialità. Per trasformare un problema in opportunità, impedendo che una parte importante del Paese resti marginalizzata e non vissuta quale opportunità di crescita economica e riequilibrio territoriale, è necessario e non più rinviabile creare e sostenere le precondizioni per lo sviluppo.

Con il presente disegno di legge, dunque, si intende delineare un iniziale quadro non esaustivo ma concreto di misure volte al sostegno dei piccoli comuni e delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali ivi svolte, secondo forme coerenti con le peculiarità dei territori interessati, che potranno rappresentare un investimento per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge, in linea con i principi stabiliti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 9 e 41, terzo comma, detta le finalità del disegno di legge in esame, il quale ha lo scopo di promuovere e sostenere il rispetto della tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché delle attività economiche, sociali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di favorirne la competitività; di tutelare e valo-

rizzare il patrimonio naturale e storico-culturale custodito nei predetti comuni; di assicurare ai cittadini ivi residenti un sistema di servizi territoriali in grado di rispondere a principi di equità, anche al fine di ridurre il rischio geologico nelle aree in cui si trova gran parte di tali comuni. Con il comma 2 dell'articolo 1 si provvede quindi, ai fini della presente legge, a dettare la definizione di «piccoli comuni», intendendo come tali i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 2 reca una serie di disposizioni volte ad agevolare sotto il profilo sia economico che fiscale una serie di attività svolte dalle imprese operanti nei piccoli comuni. Infatti, lo sviluppo imprenditoriale e agricolo si avvale di incentivi e di nuove opportunità, anche di piccole dimensioni, caratterizzandosi in micro-attività puntuali e diffuse, comunque in grado di attivare circoli economici virtuosi e capaci di arrecare sicuri benefici, anche dal punto di vista ambientale, soprattutto applicando l'innovazione tecnologica. Sarà inoltre possibile recuperare, attraverso tali attività, anche molte forme di manualità storicamente presenti nelle esperienze lavorative degli addetti locali.

In particolare, per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni, nonché per favorire attività volte al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, ed ancora, per incentivare la creazione di nuove attività produttive, viene data ai piccoli comuni la possibilità di accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa.

Al fine di favorire, anche in chiave anti-crisi, l'investimento a livello locale in opere pubbliche, rilanciando così l'economia e favorendo l'occupazione, con il comma 2 dell'articolo 2 si provvede alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dall'attuale 20 per cento al 10 per

cento, sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza. Detta disposizione è in linea con l'armonizzazione delle aliquote IVA stabilite a livello europeo e recepisce pienamente gli indirizzi dati dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato l'11 marzo 2009, con la risoluzione relativa alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto attiene alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto.

Sempre nell'ambito dell'articolo 2 del presente disegno di legge sono contenuti i seguenti interventi agevolativi a favore dei piccoli comuni:

- il riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti operati dalle imprese per il miglioramento della propria attività, per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature produttive, nonché per la realizzazione di iniziative volte al miglioramento dell'assetto del territorio;

- agevolazioni ai fini della determinazione del reddito di impresa per attività commerciali, agricole e artigiane di piccole dimensioni;

- agevolazioni a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, i quali realizzano lavori di sistemazione e manutenzione del territorio, quali la forestazione, la costruzione di piste forestali, di arginature e di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi;

- agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati dalle aziende ubicate nei piccoli comuni con numero di addetti superiore alle quindici unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° ot-

tobre 2014 al 1° ottobre 2016, per motivi diversi da quelli del pensionamento;

– agevolazioni finalizzate a favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei piccoli comuni favorendo le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nel comune;

– agevolazioni specifiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari fotovoltaici localizzati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1. L'incentivo predetto non si applica alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi già attribuiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutto il periodo per il quale è erogato l'incentivo in godimento.

Per assicurare l'effettiva realizzazione degli interventi agevolativi illustrati, con l'articolo 3 del presente disegno di legge si provvede ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, un apposito fondo finalizzato alla concessione degli incentivi economici e fiscali, contenuti all'articolo 2, in favore dei piccoli comuni, la cui dotazione è determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Viene così stabilito all'articolo 3 che le risorse del fondo, nei limiti di spesa determinati al comma 5, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, verranno quindi stabiliti i criteri e le modalità

in base alle quali verranno finanziate le misure agevolative di cui all'articolo 2. Viene altresì affidato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di provvedere, annualmente, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse del fondo tra i piccoli comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2. Sugli schemi dei decreti di cui sopra si prevede l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

Con l'articolo 4 si provvede ad adottare alcune misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni e degli immobili situati nei piccoli comuni. Si prevede che i citati comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, da almeno cinque anni, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

Nell'ambito delle predette misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni e degli immobili, i comuni provvedono a concedere in gestione i terreni e gli edifici di cui al comma 1, lettere a) e b), prioritariamente a cooperative di giovani, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti.

Con l'articolo 5 del presente disegno di legge si provvede ad incrementare i trasferimenti erariali a favore dei piccoli comuni, come determinati dalla legislazione vigente, in relazione ad una percentuale pari a

quella dell'aumento delle entrate erariali dello stato verificato trimestralmente rispetto alle previsioni contenute nei documenti di bilancio per ciascun anno di riferimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di promuovere e sostenere la tutela delle attività economiche, sociali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di favorirne la competitività, di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale custodito in tali comuni e di assicurare ai cittadini ivi residenti un sistema di servizi territoriali in grado di rispondere a principi di equità.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono tutti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

### Art. 2.

#### *(Agevolazioni economiche e fiscali e incentivi alle pluriattività)*

1. I comuni di cui all'articolo 1 possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate

nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative volte al miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea. Il predetto credito di imposta è incrementato al 15 per cento nel caso in cui le imprese beneficiarie abbiano operato, nei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuto l'agevolazione di cui al presente comma, investimenti di importo pari ad almeno 500.000 euro.

4. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente per un valore inferiore a 61.975 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente

macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nei piccoli comuni medesimi.

7. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni, con numero di addetti superiore alle quindici unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 1° ottobre 2016, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari fotovoltaici localizzati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1. Gli incentivi di cui al presente comma non si applicano alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi già attribuiti, alla data di entrata in vi-



gore della presente legge, per tutto il periodo per il quale è erogato l'incentivo in godimento.

9. Con cadenza triennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Cassa depositi e prestiti spa, provvede ad adottare le misure necessarie al fine di aggiornare i regimi agevolativi di cui alla presente legge.

### Art. 3.

*(Fondo per gli incentivi economici e fiscali in favore dei piccoli comuni)*

1. Ai fini della concessione degli incentivi economici e fiscali di cui all'articolo 2 in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2017, un apposito fondo.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 5, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicativi delle misure agevolative di cui all'articolo 2, commi da 1 a 7.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra i piccoli comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2.

4. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, con il previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da

esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

5. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi della legge di bilancio di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Misure per il contrasto dell'abbandono di terreni ed immobili nei piccoli comuni)*

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi del fondo di cui all'articolo 3, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di:

a) terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

b) edifici in stato di abbandono o di degrado, da almeno cinque anni, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

2. Nell'ambito delle misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni e degli immobili di cui al presente articolo, i comuni provvedono a concedere in gestione i terreni e gli edifici di cui al comma 1, lettere a) e b), prioritariamente a cooperative di giovani, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti.

#### Art. 5.

##### *(Trasferimenti erariali)*

1. I trasferimenti erariali a favore dei piccoli comuni, come determinati dalla legislazione vigente, sono incrementati di una percentuale pari a quella dell'aumento delle entrate erariali dello Stato verificato trimestralmente rispetto alle previsioni contenute nella legge di bilancio per ciascun anno di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 si provvede altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un registro nel quale sono iscritte tutte le imprese e le attività che usufruiscono dei trasferimenti erariali

ai sensi del presente articolo. Il registro è reso pubblico mediante il sito *internet* istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.